

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 30/11/2017, n. 7259

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessi - Rel. Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -
Dott. MACRI Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

S.B., n. (OMISSIS);
D.I.L., n. (OMISSIS);
SI.TO., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di CAMPOBASSO in data 12/02/2017;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Scarcella Alessio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani P., che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi;
udite, per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato,
le conclusioni del difensore, Avv. A. Tagliamonte, che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dei difensori, Avv. G.
Perrotta (per S.B. e D.I.) e M. Zanna (per
Si.To.), che hanno chiesto accogliere i rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4.10.2016, depositata in data 2.01.2017, la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza 23.03.2011 del tribunale di Isernia, appellata dalla D.I. e da S.B. nonché della sentenza 20.02.2013 del tribunale di Isernia, appellata dal Si.To. e dalla D.I., riconosceva le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, rideterminava la pena inflitta in 7 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno per i due imputati S. e in anni 5 e mesi 8 di reclusione per l'imputata D.I., nonché in complessivi Euro 25.000,00 per ciascuna parte civile la provvisoria stabilita dal primo giudice con le sentenze appellate; nel resto, confermava le sentenze appellate, quanto alle pene accessorie ed alle statuizioni civili, sentenze con cui i predetti imputati erano stati riconosciuti colpevoli, da un lato, (proc. pen. n. 90/2012 r.g. app. Campobasso) il S.B. e la D.I., dei reati loro rispettivamente ascritti (atti sessuali con minorenne, ex art. 609 quater c.p., previa esclusione dell'ipotesi della minore gravità e dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di infraquattordicenne), nonché del reato di atti sessuali con minorenne che non aveva ancora compiuto i dieci anni così riqualficata l'imputazione con riferimento ai minori Ad. e T., in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS); dall'altro (proc. pen. n. 351/2014 r.g. app. Campobasso), il Si.To. e la D.I., dei reati loro rispettivamente ascritti (atti sessuali con minorenne, ex art. 609 quater c.p., previa esclusione dell'ipotesi della minore gravità e dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di infraquattordicenne), nonché del reato di atti sessuali con minorenne che non aveva ancora compiuto i dieci anni così riqualficata l'imputazione con riferimento ai minori Ad. e T., in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio -

temporali meglio descritte nel capo di imputazione in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS).

2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia iscritti all'albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo complessivamente dodici motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deducono i ricorrenti D.I. e S.B., con un primo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di attendibilità nonché sulla capacità a testimoniare dei minori presunti abusati.

Si dolgono i ricorrenti, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe, da un lato, ommesso di considerare nel vaglio dell'attendibilità delle pp.oo., le numerose contraddizioni nel racconto dei minori all'epoca dei fatti in tenerissima età, tra cui l' Ir., affetto da ritardo cognitivo mentale di grado medio, e sottoposto in atto ad amministrazione di sostegno; dall'altro, avrebbe ommesso di motivare in ordine alla richiesta di rinnovazione della perizia ex art. 603 c.p.p. avente ad oggetto la capacità a testimoniare nonché sull'attendibilità delle pp.oo., limitandosi invece la Corte territoriale a disporre una perizia sugli atti e non sulle persone offese.

2.2. Deducono i ricorrenti D.I. e S.B., con un secondo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria di perizia medico - legale.

Si dolgono i ricorrenti, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione carente in ordine alla richiesta di rinnovazione ex art. 603 c.p.p., avente ad oggetto una perizia medico - legale sulle persone offese e, segnatamente, sulla persona della minore T., finalizzata all'accertamento obiettivo di segni di violenza; la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria ed indiretta, palesandosi invece necessaria una espressa presa di posizione dei giudici territoriali soprattutto a fronte della richiesta, avanzata in primo grado, di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di detta perizia; i giudici di appello si sarebbero infatti limitati ad affermare che gli accertamenti a cui il predetto rito speciale era stato condizionato erano da considerarsi defatiganti e non dirimenti, attesa l'età infradecenne della minore all'epoca dei fatti, tenuto conto del tempo trascorso dagli abusi e dell'essere le stesse condotte non necessariamente comportanti lesione dell'immagine.

2.3. Deducono i ricorrenti D.I. e S.B., con un terzo ed ultimo motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alle censure mosse dal c.t.p. T. all'elaborato peritale a firma del perito Sp..

Si dolgono i ricorrenti, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe affermato in maniera apodittica che l'esame del perito sui minori avrebbe escluso il dubbio di sostanziali insincerità dei minori; non sarebbe ravvisabile alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui i giudici hanno ritenuto di dover attribuire maggiore valenza alle conclusioni peritali anziché a quelle del c.t.p., che, invece, aveva evidenziato le gravi carenze di metodo e sostanziali della perizia Sp. di cui contestava la fallacia delle conclusioni, segnatamente per non aver osservato le linee guida indicate dalla c.d. carta di Noto; detta perizia, in particolare, era stata svolta esclusivamente su atti e non sulle persone offese, peraltro "inquinati" dalla loro assunzione in violazione delle predette linee guida, segnatamente su una fonoregistrazione dell'incidente probatorio con il minore Ir. del (OMISSIS), ed una video ripresa del (OMISSIS) cui aveva partecipato un'esperta psicoterapeuta del centro cui era stata affidata la minore T., esperta che aveva poi assunto l'ufficio di testimone del P.M. nel giudizio di primo grado, nonostante la stessa fosse stata nominata ausiliario di P.G. nelle indagini preliminari, in tale veste esaminando la minore T. prima del predetto incidente probatorio; tale circostanza sarebbe stata appresa dalla difesa nel corso del

giudizio di appello nel momento in cui il P.M. aveva consegnato al perito Sp. una videoregistrazione non presente nel fascicolo del P.M. in cui era ritratta l'esperta (tale dottoressa M.) impegnata ad esaminare la minore T..

3.1. Deduce il ricorrente Si.To., con un primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto penale sostanziale e processuale (questa ultima indicata nell'art. 221 c.p.p.) e correlato triplice vizio della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe errato nello scegliere quale perito d'ufficio la dottoressa Sp., in quanto l'accertamento richiesto dalla difesa riguardava un aspetto riservato alla psicologia, laddove invece lo stesso è stato affidato ad un medico psichiatra; il perito, pertanto, per il suo profilo professionale, non avrebbe avuto le competenze specifiche richieste nel settore della psicologia, quindi non poteva assumere la veste di perito d'ufficio esaminando peraltro solo la documentazione in atti, senza visitare o interloquire con le pp.oo.; la Corte avrebbe altresì errato nel ritenere tardiva l'eccezione, poichè in considerazione del ragionamento seguito, il nominativo della Sp. sarebbe già stato noto ai difensori, i quali avrebbero quindi dovuto conoscere i titoli abilitativi del perito; si tratterebbe di motivazione illogica, avendo la difesa potuto conoscere dei titoli solo dopo che la stessa era stata interpellata in aula, proponendo la relativa eccezione.

3.2. Deduce il ricorrente Si.To., con un secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (questa ultima indicata nell'art. 438 c.p.p.) e correlato triplice vizio della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe errato nel non accogliere le questioni preliminari riguardanti l'impugnazione delle ordinanze di rigetto emesse alle udienze dell'11.11.2009 e del 18.05.2011, con riferimento alla richiesta non accolta di rito abbreviato condizionato; il giudice di appello, sul punto, nella prima parte motiva della sentenza, affermava che la richiesta riproposta in sede dibattimentale era perfettamente coincidente con quella avanzata davanti al GUP, ma rigettando la relativa doglianza in quanto l'integrazione probatoria si presentava defatigante e non dirimente, attesa l'età infradecenne della minore all'epoca dei fatti, tenuto conto del tempo trascorso dagli abusi e dell'essere le stesse condotte non necessariamente comportanti lesione dell'imene; detta motivazione sarebbe del tutto illogica, in quanto se è ben vero che il giudice, a fronte di una richiesta di rito abbreviato condizionato non è tenuto ad ammettere necessariamente il rito, deve tuttavia fornire una motivazione congrua del rigetto, nella specie mancante, in quanto la violenza sessuale della minore T. avrebbe dovuto e potuto essere provata solo con una perizia ginecologica attesa la giovane età della minore, con riferimento agli abusi della stessa riferiti come subiti e che dovevano necessariamente aver coinvolto l'imene della ragazza; analogamente, si censura il mancato accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato quanto alle testimonianze, poi ammesse in dibattimento, atteso che l'integrazione richiesta avrebbe potuto essere dirimente per escludere la responsabilità dell'imputato Si.To. con riferimento alla violenza asseritamente subita dalla minore T.; la Corte d'appello, peraltro, investita anche del merito della questione, sarebbe poi incorsa nello stesso errore del primo giudice, limitandosi a decidere senza consentire all'imputato la possibilità di apportare elementi a proprio favore, pervenendo alla conferma della sentenza sulla base di un quadro probatorio non esaustivo ed incompleto, peraltro valutando solo le prove a carico e non quelle a discarico.

3.3. Deduce il ricorrente Si.To., con un terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (queste ultime indicate negli artt. 230 e 392 c.p.p.) e correlato vizio della mancanza e illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello immotivatamente e illogicamente avrebbe ritenuto perfettamente utilizzabile l'incidente probatorio svolto dal GIP del tribunale nonostante l'esclusione del c.t.p. della difesa, prof. O., ed in sua vece la

Prof.ssa V.; non avrebbe precedente la decisione della Corte d'appello di ritenere legittimo che l'audizione del minore abusato si svolga in sede di incidente probatorio in assenza del c.t.p. della difesa, ciò comportando la violazione del diritto di difesa, essendo vieppiù assurdo sostenere che l'incidente probatorio si sia svolto regolarmente senza la presenza della prof.ssa V., umiliata di fronte al rigetto di accedere nell'aula di udienza ove erano presenti le parti ed il giudice; ulteriore motivo di doglianza, riguarda la decisione della Corte territoriale di respingere riguarda l'eccezione relativa alla presenza della dott.ssa M. nella stessa stanza dove venivano sentiti i minori, ossia di quell'esperto nominato ausiliario di P.G., presenza finalizzata a assicurare le precedenti versioni raccolte all'inizio del procedimento, così sollevando dubbi sulla spontaneità e genuinità di quanto registrato durante l'incidente probatorio; le dichiarazioni dei minori, conclusivamente, sarebbero state raccolte in assenza del rispetto del principio del contraddittorio, senza i cc.tt.pp. della difesa, la cui presenza era stata invece vietata sia all'ud. 18.05.2007 che all'ud. 18.07.2008.

3.4. Deduce il ricorrente Si.To., con un quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (queste ultime indicate negli artt. 196 e 499 c.p.p.) e correlato vizio della mancanza e illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello, pur avendo ammesso perizia psicologica sui minori, non avrebbe considerato che l'attività si era svolta in completa violazione delle regole che disciplinano la facoltà del perito di esprimere giudizi e valutando l'attendibilità delle pp.oo., attività riservata al magistrato e non al perito; quest'ultimo, si sostiene, avrebbe abusato dei poteri attribuiti, fondando presunzioni di attendibilità senza mai aver esaminato i minori, basandosi esclusivamente su quanto acquisito al fascicolo dibattimentale; le censure attingono anzitutto la metodologia eseguita dal perito che si sarebbe limitato a svolgere una perizia sugli atti e non sui minori, operando una rilettura dell'incidente probatorio nullo per le ragioni esplicitate in precedenza; in secondo luogo, si censura il modus operandi seguito del perito sia con riferimento agli strumenti tecnici impiegati per espletare l'incarico e segnatamente relativi alla violazione delle linee guida e dei protocolli scientifici in materia, sia con riferimento al tema del livello cognitivo del minore Ir. affetto da deficit cognitivo che ne comprometteva la sua capacità a testimoniare, sia, inoltre, per la presenza di domande suggestive ai minori che compromettevano la genuinità delle risposte; non sarebbero state prese in esame le critiche sollevate dai cc.tt.pp. della difesa in merito ai predetti punti, segnatamente con riferimento all'uso improprio fatto dal perito del cc.dd. MOI (modelli operativi interni) nonché circa la formulazione nel corso dell'esame dei minori di domande suggestive da parte del GIP (di cui il ricorrente riporta alcuni esempi in sede di illustrazione del motivo successivo, precisamente alla pag. 14/16 del ricorso); in definitiva, dunque, il perito avrebbe fatto riferimento a strumenti teorico - tecnici riconosciuti e condivisi dalla comunità scientifica, utilizzandoli però impropriamente e in modo non scientificamente condivisibile, non avrebbe tenuto conto che il minore Ir. era affetto da deficit cognitivo che ne comprometteva la capacità a testimoniare e, infine, la presenza delle domande suggestive nell'esame dei minori non consentiva di escludere che le loro risposte fossero frutto di un atteggiamento imitativo ed adesivo nei confronti di un adulto percepito come autorevole; la Corte avrebbe errato, quantomeno, nel non rilevare la violazione dell'art. 499 c.p.p., comma 2.

3.5. Deduce il ricorrente Si.To., con un quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale (queste ultime indicate nell'art. 192 c.p.p., e art. 530 c.p.p., comma 2) e correlato vizio della mancanza e illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe confermato il giudizio di condanna del primo giudice, nonostante l'insufficienza della prova dei reati contestati e della mancanza della motivazione in ordine alla responsabilità penale; si sarebbe assistito ad una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dai minori asseritamente abusati, vagliate dal perito d'ufficio nominato in sede di giudizio di appello, riscontrate da testimonianze che, essendo de relato, non potevano essere considerati riscontri; si

censura l'operato complessivo dei giudici di merito i quali non solo non avrebbero ritenuto opportuna la perizia ginecologica sulla minore T. per le ragioni prima esplicitate, ma avrebbero altresì impedito alla parte di difendersi, impedendo al c.t.p. di prendere parte all'audizione dei minori in sede di incidente probatorio; inoltre, la Corte d'appello non si sarebbe preoccupata di vagliare criticamente i fatti, nonostante si fosse in presenza di un racconto pieno di incongruenze e di contraddizioni nel narrato dei minori (di cui a pag. 14 si cita a titolo esemplificativo l'asserito contrasto tra le dichiarazioni del minore Ir. e quelle di un amico, tale G.M., sintetizzando l'aspetto di contraddittorietà), e, soprattutto, di risposte rese dai minori frutto di domande suggestive del GIP, non favorendo la spontaneità del racconto da parte degli stessi (domande di cui vengono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni stralci alle pagg. 14/16), in palese violazione delle linee guida stabilite dalla c.d. carta di Noto; sul punto, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, pur negando la rilevanza processuale alla violazione di tale linee guida, impone però al giudice un supplemento motivazionale sulle ragioni per le quali il minore è stato ritenuto attendibile ogniqualvolta vi sia stata la loro violazione, principio che invece non sarebbe stato osservato dalla Corte territoriale che nessuna motivazione ha fornito sul punto.

3.6. Deduce il ricorrente Si.To., con un sesto ed ultimo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto sostanziale (queste ultime indicate negli artt. 81 e 133 c.p.), e correlato triplice vizio della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si duole il ricorrente, in sintesi, del fatto che la Corte d'appello avrebbe errato nella determinazione e quantificazione della pena, ritenuta iniqua ed immotivata, anche per ciò che concerne le statuizioni civili non essendo il danno adeguatamente comprovato e motivato; i giudici di appello non avrebbero indicato per ogni singolo capo contestato all'imputato la pena specifica che andava applicata al fine di giungere alla pena finale, con conseguente violazione dell'art. 81 cpv. c.p..

4. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 18.09.2017, la difesa delle parti civili dopo aver argomentato le ragioni dell'infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono inammissibili.

6. Seguendo l'ordine suggerito dalla struttura delle impugnazioni separatamente proposte dai ricorrenti, meritano anzitutto di essere esaminati i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti D.I. e S.B., in quanto comuni ad entrambi. Trattasi di motivi che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi e considerata l'intima connessione tra essi esistente, meritano congiunto esame.

Tanto premesso, è sin d'ora possibile, a giudizio del Collegio, ritenere che tutte le doglianze esposte con i predetti motivi prestano il fianco al giudizio di inammissibilità in quanto generici e puramente contestativi, non tenendo gli stessi infatti conto della completa motivazione della Corte d'appello che si è soffermata, nell'esaminare il merito delle accuse, a descrivere la genesi della vicenda, a con-testualizzare i fatti, ad evidenziare la presenza di manifestazioni riferibili agli abusi subiti dai tre minori, ad escludere l'esistenza di elementi che potessero essere indice di un accordo finalizzato alla costruzione "a tavolino" di accuse verso il ricorrente, ma, soprattutto, ad evidenziare l'irrilevanza non soltanto delle "imprecisioni" dichiarative, in quanto incidenti su aspetti fattuali marginali, ma anche dei denunciati profili di incongruenza del narrato delle vittime, enfatizzati dalla difesa degli imputati. La Corte d'appello, peraltro, si sofferma analiticamente ad escludere le ragioni di inattendibilità delle pp.oo. sulla base di asseriti, ma non provati, dissidi esistenti tra i nuclei familiari, come anche ad escludere qualsiasi rilevanza sia della "imprecisione" da parte della minore T. nel descrivere i piani dell'abitazione dello zio, sia dell'asserita mancanza di capacità a testimoniare del minore Ad. sol perchè affetto da deficit intellettuale. Ampio spazio argomentativo, poi, nella motivazione della sentenza è poi dedicato dai giudici territoriali all'esame delle risultanze peritali, sottolineando le ragioni (di cui la difesa dei

ricorrenti, ivi compreso anche il Si.To., sembra non tenere conto) per le quali non si era reso necessario procedere all'esame diretto dei minori, in particolare sottolineando come si fosse trattato di una perizia "sugli atti", ma idonea ad escludere qualsiasi dubbio sulla sincerità del narrato dei minori proprio perchè aveva tenuto conto delle plurime valutazioni in atti, effettuate da molteplici operatori specializzati che avevano in precedenza, ed in tempi e contesti differenti, nonchè autonomamente, avuto contatti con i minori persone offese.

Trattasi, a ben vedere, di giudizio immune dai denunciati vizi che, peraltro, si uniforma ai criteri stabiliti dalla stessa Direttiva "vittime" recepita con il recente D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI" che, come è noto, richiede solo in casi eccezionali il riesame del minore per evitare di esporlo a sofferenze e di fargli rivivere esperienze traumatiche come quelle tipiche dei minori abusati (si v., ad esempio, la nuova disciplina dettata dall'art 362 c.p.p., comma 1-bis, che obbliga il PM "in ogni caso" ad assicurare che "la persona offesa particolarmente vulnerabile (omissis) non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini"; formula analoga è impiegata, quanto all'assunzione di s.i.t. da parte della polizia giudiziaria, dall'art. 351 c.p.p., comma 1-ter). La Corte d'appello, peraltro, esclude anche l'accogliibilità della richiesta di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., sia quanto alle ulteriori audizioni testimoniali sollecitate dalla difesa in quanto "generiche", riferendosi espressamente alla suora, direttrice della Comunità (essendo sufficienti gli elementi acquisiti in relazione agli atteggiamenti ivi assunti dalla p.o. T.), sia quanto agli ulteriori accertamenti peritali.

7. Al cospetto del predetto apparato argomentativo, le doglianze difensive si appalesano, anzitutto, come anticipato, generiche per aspecificità, prestando il fianco al giudizio di inammissibilità. E' invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

I motivi, peraltro, si appalesano anche manifestamente infondati, potendo gli stessi essere esaminati, come detto, congiuntamente (dunque anche quelli relativi alla richiesta di rinnovazione istruttoria della perizia medico - legale e quelli relativi alle censure rivolte alla perizia Sp. da parte del c.t.p. T.), osservandosi quanto segue.

8. Quanto alla questione dell'attendibilità e della capacità a testimoniare, osserva il Collegio come i ricorrenti D.I. - S.B. non provvedono nemmeno ad evocare le asserite contraddizioni nel racconto dei minori (con conseguente genericità del motivo) e prospettano, senza alcun elemento a supporto, l'incapacità a testimoniare del minore Ir., solo perchè affetto da deficit mentale e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Così articolando la censura, tuttavia, i ricorrenti dimenticano che le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013 - dep. 21/11/2013, F. e altri, Rv. 257855).

Ciò che è quanto avvenuto nel caso di specie.

9. Quanto, poi, alla rinnovazione della perizia sulla capacità a testimoniare ex art. 196 c.p.p., i ricorrenti mostrano di non tener conto di una serie di elementi: a) che la stessa non sempre è necessaria, essendosi affermato infatti che in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poichè tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta

capacità (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015 - dep. 22/06/2016, C, Rv. 267323); b) che la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., è comunque soggetta a valutazione discrezionale del giudice di appello, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062, che ha inoltre precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto); c) che, nel caso in esame, per quanto emerso dagli atti, non vi erano elementi tali da poter dubitare della capacità a testimoniare dei minori persone offese; d) che, soprattutto, tra i quesiti posti al perito nominato dal Collegio vi era anche l'espressa delega all'accertamento ed alla valutazione che considerasse pure eventualmente deficit patologici delle persone offese, segnatamente la loro capacità o meno di rievocare accadimenti reali e personalmente vissuti, quesiti dunque propri di una perizia disposta a norma dell'art. 196 c.p.p..

10. Quanto alla rinnovazione della perizia medico - legale finalizzata all'accertamento di obiettivi segni di violenza, i ricorrenti non tengono conto delle ragioni certamente "non manifestamente illogiche" fornite dalla Corte d'appello laddove definisce come "defatigante" la relativa richiesta difensiva (ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale nè essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici).

11. Quanto alle censure mosse dal c.t.p. T. alla perizia Sp., oltre a non tenere conto di quanto argomentato dalla Corte d'appello sull'esclusione della "sostanziale insincerità" dei minori, si tratta all'evidenza di censura generica per aspecificità, essendosi infatti già affermato che non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacchè il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007 - dep. 21/12/2007, Chialli, Rv. 238333). Nè potendosi considerare peraltro sufficiente ad incidere sulle conclusioni peritali la questione della mancata osservanza delle linee guida della c.d. Carta di Noto, essendo stato più volte affermato da questa stessa Sezione che in tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, nè è, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia (Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014 - dep. 06/02/2014, S, Rv. 259133).

Non rileva poi la circostanza che nel corso degli incidenti probatori in cui vennero uditi i minori T. e Ir. fosse stata presente la dottoressa M., nominata ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari e successivamente sentita quale teste del pubblico ministero, il cui ruolo era stato solo quello di rasserenare i minori in quanto psicoterapeuta, non essendo peraltro munito di sanzione processuale il semplice fatto della presenza, in sede di incidente probatorio, della psicoterapeuta poi sentita in dibattimento come teste del P.M., non determinando peraltro la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., alcuna conseguenza sulla prova dichiarativa (Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013 - dep. 21/02/2014, Calì, Rv. 259036), e comunque dovendosi evidenziare come, all'epoca dello svolgimento del suo incarico di ausiliario, la psicoterapeuta non avesse ancora assunto la veste di testimone del P.M., nè tantomeno risultando essere stata proposta censura da parte dei ricorrenti per la violazione dell'art. 197 c.p.p., lett. d).

12. Può quindi procedersi all'esame dei motivi di ricorso proposti dall'imputato Si.To., che non si sottraggono al giudizio di inammissibilità.

13. Quanto sopra è anzitutto evidente con riferimento al primo motivo, con cui si svolgono censure di violazione di legge processuale in relazione all'art. 221 c.p.p., circa l'erronea scelta quale perito della dottoressa Sp.. Sul punto la Corte motiva con argomenti del tutto immuni da vizi, sottolineando come quest'ultima fosse neuropsichiatra infantile, dunque competente anche per la diagnosi di disordini psicologici del minorenne in campo intellettuale e relazionale, assicurandosi nei casi in esame una valutazione, si legge in sentenza, che, proprio alla luce delle deduzioni degli appellanti, considerasse pure, eventualmente per patologici deficit delle pp.oo., la loro capacità o meno di rievocare accadimenti reali e personalmente vissuti. Trattasi di motivazione, come anticipato, assolutamente corretta che esclude qualsiasi violazione del disposto dell'art. 221 c.p.p., manifestando dunque la genericità del motivo di ricorso che non tiene conto delle puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a confutazione dell'identica doglianza. Deve, sul punto, essere qui ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

14. Analogamente è a dirsi quanto alla presunta violazione dell'art. 438 c.p.p., con riferimento alla integrazione probatoria relativa alla perizia ginecologica ed alle testimonianze richieste. La Corte d'appello, sul punto, motiva su ambedue gli aspetti. I giudici di appello sottolineano come gli accertamenti a cui era stato condizionato il chiesto rito alternativo si appalesavano defatiganti e non dirimenti, specie in relazione all'esame ginecologico sulla minore T., all'epoca dei fatti infradecenne e, atteso il tempo trascorso dai denunciati abusi sessuali, e peraltro l'essere le condotte stesse, e quali descritte, non necessariamente comportanti lesione dell'imene. Trattasi, quindi, di censure che soffrono dello stesso vizio del motivo esposto nel paragrafo che precede, dunque si appalesano inammissibili perchè generiche per aspecificità.

15. Quanto alla presunta violazione degli artt. 230 e 392 c.p.p., il motivo appare generico e comunque manifestamente infondato, avendo chiarito la Corte d'appello che la mancata ammissione alle udienze svoltesi nel corso degli incidenti probatori in cui erano stati esaminati i due minori non aveva riguardato il c.t.p. nominato (prof. O.), ma una collaboratrice di quest'ultimo (prof.ssa V.). Nessuna illegittimità, pertanto, si rileva nella decisione del giudice di non ammettere a presenziare alle udienze di assunzione delle testimonianze dei minori la collaboratrice del c.t.p. nominato, essendo infatti l'incarico di consulente tecnico strettamente personale, formale e non suscettibile di delega a terzi da parte del c.t.p. investito del compito di espletare l'incarico. E' quindi irrilevante accertare se l'eccezione relativa all'assenza del c.t.p. fosse stata o meno tempestivamente proposta, trattandosi di nullità di ordine generale (Sez. 3, n. 35702 del 09/06/2009 -dep. 16/09/2009, Raso e altri, Rv. 244423), proprio perchè ad essere stato escluso non era il c.t.p. nominato ma una sua collaboratrice, sprovvista di nomina.

Quanto alla doglianza, infine, relativa alla presenza della dottoressa M., si rinvia a quanto già esposto a proposito dell'identico motivo proposto dai ricorrenti D.I. - S.B. (supra, v. n. 11).

16. Quanto, ancora, alla presunta violazione degli artt. 196 e 499 c.p.p., trattasi di violazione di legge processuale non dedotta con i motivi di appello, dunque inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 con riferimento alla presunta violazione dell'art. 499 c.p.p..

Per quanto concerne le critiche al modus operandi del perito nominato dalla Corte d'appello, valga quanto già sopra esposto a proposito del motivo analogo dedotto dai ricorrenti D.I. - S.B. (supra, v. n. 11). Devesi, peraltro, aggiungere che le critiche e le doglianze difensive non spiegano le ragioni per le quali tali asserite irregolarità procedurali che sarebbero state commesse dal perito nell'espletamento dell'incarico siano idonee ad

inficiare le conclusioni cui il medesimo esperto è pervenuto. Non va del resto dimenticato che le modalità di svolgimento dell'attività del perito, quando siano state rispettate le norme poste a garanzia del diritto di difesa, non incidono sulla validità dell'elaborato peritale, ma sulla idoneità di esso come strumento di prova. Ne consegue che i metodi analitici seguiti, gli accertamenti da lui compiuti e le operazioni effettuate possono essere oggetto di censura sotto il profilo dell'adeguatezza, della concretezza e della concluzione ma non sotto quello della validità dell'atto processuale (Sez. 2, n. 7761 del 15/11/1986 - dep. 27/06/1987, Rosa, Rv. 176263).

V'è solo da aggiungere, sul tema della "suggestività" delle domande che, con riferimento alla persona del giudice, trova applicazione il principio secondo cui il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive (Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015 - dep. 25/05/2015, E, Rv. 263790). In ogni caso, dal tenore delle domande formulate ai minori (e riportate a titolo esemplificativo nel ricorso), emergeva chiaramente che le domande poste dal Giudice alle persone offese non avessero natura suggestiva, dovendo intendersi come mere richieste di chiarimento sulle modalità del fatto).

17. Quanto, ancora, al tema della insufficienza probatoria e dal giudizio di responsabilità, si tratta all'evidenza di censure generiche ed in fatto, peraltro articolate attraverso l'illustrazione "esemplificativa" di presunte contraddizioni ed incongruenze, nonché attraverso l'indicazione di "stralci" di domande asseritamente suggestive (peraltro demandando a questa Corte, nel resto, la lettura delle carte dibattimentali), richieste, queste, che non tengono conto del compito spettante a questa Corte di legittimità. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (per tutte: Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203767). Per quanto, poi, concerne la asserita violazione dei criteri della Carta di Noto, esposta nel medesimo motivo, si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

18. Resta, infine, da esaminare l'ultimo motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 81 cpv. c.p., ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Sul punto, osserva il Collegio, nessuna violazione è anzitutto ravvisabile per non aver la Corte d'appello "separato" gli aumenti per la continuazione. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che nel reato continuato non dà luogo a nullità l'aumento di pena per i reati satelliti determinato in termini unitari e complessivi, e non distintamente, in relazione a ciascuna delle violazioni (ex multis: Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014 - dep. 23/04/2015, Bruni e altri, Rv. 263700). Quanto, al trattamento sanzionatorio, le doglianze sono manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza ormai consolidata in tema di "medio edittale", essendosi infatti da tempo sottolineato da parte di questa Corte che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Quanto, da ultimo, alle statuizioni civili, trattandosi di provvisoria, la relativa statuizione è indicabile in questa sede di legittimità. Ed infatti, il provvedimento con il quale il giudice di

merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007 - dep. 07/02/2007, Mearini e altro, Rv. 236068).

19. I ricorsi devono essere, complessivamente, dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Segue, infine, la condanna al pagamento delle spese relative all'azione civile, liquidate in base ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 nella misura richiesta ed in dispositivo indicata, disponendone il relativo pagamento in favore dello Stato trattandosi di parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

20. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 178 del 2016, si provvede all'oscuramento dati, in ragione del reato contestato (violenza sessuale).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila (Euro 2.000,00) in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Si.Ir. e Si.Ad. che liquida in Euro 2.817,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Erario.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018